



Città di Tempio Pausania

Provincia di Sassari

Ufficio del Segretario Generale

Tempio Pausania

AI DIRIGENTI

ALLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

e P.C.

AL SINDACO

ALLA GIUNTA
COMUNALE

Al responsabile UOC Affari
Istituzionali comunicazione
e trasparenza

Num. 24463/2018

Loro Sedi

**OGGETTO: DIRETTIVA IN MERITO ALLE ACQUISIZIONI DI BENI,
SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA**

Premesso che

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450, e ss.mm.ii, dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Comune è obbligato ad effettuare gli acquisti mediante

convenzioni Consip o ME.

- L'utilizzo del MEPA o ME alle condizioni di cui alla normativa vigente e di cui alle presenti direttive è obbligatorio, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, oltre che delle norme ad esse collegate, fatta eccezione per i casi di seguito riportati:

- appalti di lavori e appalti misti (in cui siano presenti sia lavori che servizi e/o forniture) laddove siano prevalenti i lavori;
- appalti esclusi dall'applicazione del Codice, tra i quali, a titolo esemplificativo, gare riservate a cooperative sociali di tipo B e riservate da Leggi Regionali ad associazioni di promozione sociale (APS), associazioni di volontariato o associazioni sportive dilettantistiche;
- appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
- acquisizioni mediante fondo economale, in caso di necessità ed urgenza, nei limiti delle categorie e dell'importo massimo fissato dal Regolamento per il servizio economato.
- acquisizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro.
- procedura in caso di somma urgenza e di protezione civile che non consentono alcun indugio ai sensi dell'art. 163 del Codice.
- acquisizioni per le quali non sono presenti nel MEPA o ME strumenti di acquisto.

- gli strumenti utilizzabili, in attuazione della sopra richiamata normativa, sono i seguenti:

- convenzioni Consip attive;
- mercati elettronici, accordo quadro.

- Il Comune

- è tenuto, nelle specifiche categorie merceologiche obbligatorie individuate dalla norma, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A o da

soggetto aggregatore di riferimento;

- nelle altre categorie merceologiche può ricorrere alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da soggetto aggregatore di riferimento ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- nell'acquisto di beni e servizi ai sensi delle presenti direttive si deve procedere a verificare l'esistenza di convenzioni attive stipulate da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento nonché l'esistenza di un obbligo ovvero di una semplice facoltà di adesione alla convenzione, fermo restando il vincolo di applicazione del rapporto prezzo/qualità della convenzione medesima;
- in assenza dello strumento della convenzione, procede attraverso il MEPA o sul ME di riferimento. Quando, tuttavia, il prodotto non è reperibile sul mercato elettronico, procede alla scelta del contraente in maniera autonoma, in forma telematica o in forma cartacea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del Codice dei Contratti.

- **Visto** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 235 del 21/12/2016 che integra e modifica quello approvato con precedente deliberazione n. 182/2014 e ss.mm.ii;

- **Richiamato** il regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 07/2/2008 e modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 26/01/2010 e deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2012;

- **Preso atto** che, successivamente all'approvazione di detto Regolamento, sono intervenute modifiche alla normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare:

- **D.lgs 18/04/2016 n. 50** (Nuovo codice dei Contratti Pubblici) – come successivamente modificato dal **D.lgs. 19/04/2017 n.56**;

-**Visto** l'art. 36 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D.lgs (soglie di rilevanza comunitaria);

- **Visto** l'art. 37 comma 1 del predetto D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni ai sensi del quale, “ le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisizione e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiori

a 150.000 €, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza..."

-Visto l'art 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, recentemente modificato dall'art. 1, comma 502, lettera c) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), attraverso l'introduzione di una soglia di 1.000 € al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con "micro affidamenti" al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- **Vista** la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU serie generale n. 69 del 23/03/2018) della delibera Anac n. 206 del 01/03/2018 di aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

- **Preso atto** che, nell'anno 2017, è stata elaborato lo schema del nuovo regolamento per gli appalti sotto soglia comunitaria in corso di adeguamento alla nuova Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, abrogativa della Direttiva 2004/18/CE.

- **Rilevata**, a tal proposito, la necessità di emanare preliminari ed appropriate direttive che possano essere di utilità per i RUP nello svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione di servizi, lavori e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.lgs 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto;

Considerato che, con le direttive, si è voluto dare facoltà al RUP, nella selezione degli operatori economici in riferimento agli affidamenti sotto i 40.000 euro, di ricorrere all'indagine di mercato così come prevista per gli importi superiori a 40.000 euro, per conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;

Ritenuto necessario, prima di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento sugli affidamenti sotto soglia comunitaria, di sperimentare, per mesi due, dalla data di adozione della presente Direttiva, l'effettiva applicabilità delle norme ivi inserite e già presenti nello schema di regolamento così come convenuto con i vertici gestionali dell'Ente;

**CON LA PRESENTE DIRETTIVA LO SCRIVENTE SEGRETARIO
GENERALE DISPONE QUANTO SEGUE**

Individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento

(RUP)

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture il Dirigente o PO competente individua un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione; parimenti deve indicare se il RUP riveste anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione sia persona diversa dal RUP, la nomina deve avvenire nella determina a contrarre.

2. L'atto di nomina del RUP, deve, di norma, essere adottato prima della determina a contrarre, nell'atto che approva la progettazione dell'intervento ovvero in analogo atto preliminare; nel caso in cui la progettazione sia contenuta nella determina a contrarre la nomina del RUP potrà avvenire in tale sede. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre. All'atto di nomina del RUP deve essere allegata la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse sottoscritta dal RUP, ovvero la medesima deve essere sottoscritta dal RUP appena ricevuta comunicazione della nomina. La dichiarazione deve essere conservata agli atti della procedura. Il RUP, nel rispetto di quanto stabilito dalle Direttive ANAC può essere affiancato da una struttura di supporto.

Individuazione degli operatori economici

1. Per l'individuazione degli operatori economici, nel caso di procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice dei Contratti, devono essere utilizzate le seguenti modalità:

- **Consultazione del mercato elettronico.** Nel caso di obbligo di utilizzo del MEPA o ME, fermo restando i casi di presenza di diritti speciali o esclusivi, si procede mediante utilizzo dei criteri di ricerca ivi previsti tra gli operatori abilitati per il servizio o il prodotto richiesto. Qualora si proceda mediante sorteggio, nei casi indicati nei punti successivi, le operazioni vengono effettuate in seduta riservata nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) ed in seduta pubblica nelle procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett. b). In caso di seduta pubblica l'avviso della data della seduta deve essere pubblicato almeno 5 giorni prima nel profilo del committente (Albo Pretorio), salvo motivati casi di particolare urgenza.

Delle operazioni di sorteggio si deve in tutti i casi redigere apposito verbale.

La selezione degli operatori economici deve avvenire mediante gli strumenti di acquisto e di negoziazione ivi previsti.

IL RUP può sempre avvalersi dell'ordine diretto di acquisto (ODA) e della trattativa diretta (TD):

- per importi inferiori a euro 5.000,00;
 - per beni e servizi standardizzati, presenti a catalogo, e le cui condizioni sono stabilite dal mercato.
-
- **Utilizzo di albi/elenchi.** Nel caso di utilizzo di albi o elenchi, il RUP, fermo restando i casi di presenza di diritti speciali o esclusivi, procede, alla identificazione degli operatori economici individuandoli nel rispetto del principio di rotazione così come definito nelle presenti direttive, per il numero prestabilito a seconda dell'importo dell'affidamento, come dettagliato successivamente. Al fine di garantire il principio di rotazione l'invito non deve essere rivolto per la stessa categoria merceologica o categoria di servizi, o di opere relativamente ai lavori, all'affidatario precedente ed agli operatori economici invitati alla precedente procedura, per la stessa categoria merceologica o categoria di iscrizione relativamente ai lavori.
-
- **Indagine di mercato.** Da effettuare all'interno ed anche fuori dal MEPA o ME, con le modalità stabilite dalle linee guida ANAC ed ulteriormente dettagliate dal RUP nella determina a contrarre.

Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. La procedura prende avvio con l'adozione della determina a contrarre, predisposta dal RUP a firma del Dirigente o PO competente, che contiene gli elementi indicati nelle norme del Codice e nelle Linee guida adottate dall'ANAC, nonché la progettazione dell'intervento, oltre alla esposizione dettagliata di tutte le attività da svolgere per l'individuazione degli operatori economici.

2 **Determina semplificata.** In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisizioni di modico valore (fino al valore di 5.000 euro) per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a

contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le sintetiche ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Il RUP, nella motivazione, deve richiamare il disposto della presente direttiva.

La suindicata determina semplificata può essere utilizzata anche per i lavori pubblici e i servizi dell'ingegneria e architettura per importi fino a € 40.000 qualora vengano utilizzati albi o elenchi, o a seguito di indagine esplorativa o di mercato.

3. Per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro ai sensi dell'art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza la richiesta di più preventivi. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta, da parte del RUP con motivazione resa in forma semplificata con apposita determina. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo del MEPA o del ME né di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

4. Per affidamenti di servizi e forniture da 1.000,00 euro ed inferiori a 5.000,00 euro sono consentiti l'ordine diretto di acquisto (ODA) e la trattativa diretta (TD) sul MEPA o ME, salvo il ricorso alla procedura di cui al successivo paragrafo 5.

4 bis. Per affidamenti di lavori, servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e architettura, e forniture da 1.000,00 euro ed inferiori a 5.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice senza previa consultazione di due operatori economici, salvo il ricorso alla procedura di cui al successivo paragrafo 5.

5. Per affidamenti di importo da 5.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00 euro, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, si procede mediante affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici, procedendo al confronto dei preventivi anche per i lavori in amministrazione diretta, con ricorso obbligatorio al MEPA o ME, fatta eccezione per gli affidamenti di lavori e di servizi dell'ingegneria e dell'architettura non presenti su MEPA, per i quali si procederà con estrazione dei nominativi dagli albi o elenchi precedentemente approvati dal Comune. Nel caso in cui non sia possibile il ricorso a tali strumenti si potrà procedere comunque con gara al di fuori di detta modalità.

6. Si può individuare un singolo soggetto affidatario, purché vi sia

convenienza economica e tecnica, debitamente motivata nel provvedimento di affidamento, nel quale deve risultare in modo chiaro che il soggetto individuato offre un prodotto che ha un prezzo congruo e conveniente e che soddisfa le esigenze dell'Ente, nonché nei casi di presenza di diritti speciali o esclusivi.

7. L'identificazione degli operatori economici avviene attraverso una o più delle modalità sotto elencate. Nella determina a contrarre si dovrà dare dettagliatamente conto delle modalità da utilizzare.

a) **Indagine esplorativa.** Prima della determina a contrarre è consentito procedere ad una indagine esplorativa del mercato attraverso l'acquisizione di informazioni e dati, volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari.

b) **Indagine di mercato.** Resta ferma, comunque, la possibilità di effettuare una indagine di mercato tramite manifestazione di interesse, con le modalità previste dal presente provvedimento e dalle linee guida ANAC mutuata dalla previsione per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro.

c) utilizzo dei filtri di ricerca presenti sul MEPA o ME, indicati a titolo esemplificativo:

- tutela dei diritti di proprietà intellettuale, esclusiva, privativa, monopolio di fatto, assenza di concorrenza.
- rapporto qualità prezzo.
- tempi di avvio o di consegna.
- disponibilità alla consegna sul luogo indicato dal Comune.

8. A seguito dell'utilizzo delle modalità descritte, si procede al sorteggio in tutti i casi nei quali il numero di operatori economici sia superiore rispetto a quello previsto dalle presenti direttive (due). Il ricorso al sorteggio è possibile solo se nella determina a contrarre è stata prevista tale eventualità e di tale atto è stata data conoscenza attraverso la sua pubblicazione nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente- sezione Bandi e Gare. Il sorteggio avviene in seduta riservata e di tutte le operazioni svolte si redige apposito verbale. Il sorteggio deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'assoluta casualità della scelta, inserendo in apposito contenitore i numeri identificativi degli operatori economici, scritti su fogli di uguali dimensioni,

ripiegati in modo identico; per l'estrazione deve essere chiamato un dipendente dell'Ente in servizio, diverso dal RUP, che predispose le operazioni ed i suoi dati anagrafici vengono indicati nel verbale redatto dal RUP.

9. Utilizzo di albi o elenchi precedentemente approvati. Nel caso di utilizzo di albi o elenchi, il RUP, fermo restando i casi di presenza di diritti speciali o esclusivi, procede, alla identificazione degli operatori economici individuandoli nel rispetto del principio di rotazione così come definito nella presenti direttive, per il numero prestabilito a seconda dell'importo dell'affidamento, come dettagliato successivamente. Al fine di garantire il principio di rotazione, l'invito non deve essere rivolto per la stessa categoria merceologica o categoria di servizi, o di opere relativamente ai lavori identificati con il codice CPV, all'affidatario precedente ed agli operatori economici invitati alla precedente procedura. L'individuazione degli OO.EE. ai fini del rispetto del principio di rotazione, qualora il numero di quelli non ancora invitati e/o affidatari lo consenta, è effettuata con la modalità del sorteggio tra quelli non invitati e/o non aggiudicatari dei precedenti affidamenti a meno che non ricorra la circostanza di cui al punto 4. del successivo paragrafo rubricato : "Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Deroghe".

10. Nel caso in cui il contratto d'appalto abbia un importo inferiore a € 10.000 l'affidatario è esonerato dall'obbligo di presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, a meno che non abbia presentato un ribasso superiore al 40%.

Affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per lavori e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. La procedura prende avvio con l'adozione della determina a contrarre, predisposta dal RUP a firma del Dirigente o PO competente.

2. si procede tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di un numero di OO.EE. non inferiore a 5 e non superiore a 10 per servizi e forniture, e di un numero di OO.EE. non inferiore a 10 e non superiore a 20 nel caso di lavori, ove esistenti. Nel caso in cui vi fosse un numero di OO.EE. superiore, gli stessi saranno individuati tramite sorteggio.

3. La procedura deve essere obbligatoriamente svolta attraverso l'utilizzo del MEPA o ME, nei casi di obbligatorietà dell'utilizzo di tali strumenti.

Si procede tramite indagine di mercato o tramite utilizzo di albi o elenchi.

Possono partecipare all'indagine di mercato, nel caso venga effettuata fuori dal Mepa o Me tutti gli operatori economici, anche non iscritti al MEPA o ME. In tal caso deve essere indicato nella stessa indagine il termine per l'iscrizione, necessaria per l'attivazione della procedura negoziata successiva all'indagine di mercato.

4. Per la partecipazione alla procedura negoziata, come sopra esplicitato, sia che si proceda tramite indagine di mercato o tramite utilizzo di albi o elenchi, gli operatori da invitare devono, comunque essere iscritti al MEPA o ME, nei casi di obbligatorietà dell'utilizzo di tali strumenti. L'iscrizione è condizione necessaria per poter essere invitati a presentare offerta. Nel caso in cui gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse non siano iscritti, gli stessi dovranno essere invitati ad effettuare l'iscrizione, con assegnazione di un termine perentorio, al fine di poter partecipare alla procedura negoziata per la quale si procede.

5. Nel caso in cui la fornitura o il servizio da acquisire non siano presenti sul MEPA ed il ME o su albi o elenchi il RUP, al fine di individuare l'insieme degli operatori da consultare, provvede a svolgere indagini di mercato, anche attraverso la consultazione dell'elenco degli operatori iscritti sul mercato elettronico in categorie simili o attinenti, per oggetto, a quella richiesta, con le modalità previste nelle linee guida ANAC.

6. Le attività di indagine di mercato devono essere adeguatamente pubblicizzate attraverso la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, nella sezione Home Page del Comune sezione "amministrazione trasparente" - sezione "bandi e gare e nell'albo Pretorio. L'avviso deve contenere la precisazione che si potrà procedere tramite sorteggio. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora il numero dei soggetti individuati sia superiore a quello indicato nella determina a contrarre, si procede tramite sorteggio, in seduta pubblica. L'avviso della data della seduta deve essere pubblicato almeno 5 giorni prima all'Albo Pretorio e portale istituzionale e Home Page del Comune, salvo motivati casi di particolare urgenza.

8. Di tutte le operazioni svolte si deve dare conto in apposito verbale. Il sorteggio deve essere effettuato con modalità che garantiscano la assoluta casualità della scelta, inserendo in apposito contenitore i numeri identificativi

degli operatori economici previamente predisposti dal RUP su fogli di uguali dimensioni, ripiegati in modo identico; per l'estrazione deve essere chiamata una delle persone presenti che assistono alle operazioni, in assenza di tali soggetti dovrà essere invitato un dipendente dell'Ente in servizio, diverso dal RUP, che predispone le operazioni. I dati anagrafici di chi procede all'estrazione devono, in ogni caso, essere indicati nel verbale redatto dal RUP.

9. Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque o dieci soggetti invitabili alle procedure di consultazione, il RUP può invitare anche soggetti già risultati affidatari o invitati alla precedente procedura, sempre che siano trascorsi almeno tre mesi dal precedente affidamento.

Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Deroghe.

1. Le acquisizioni si uniformano al principio di rotazione, per tale dovendosi intendere il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese al fine di favorire opportunità di partecipazione e di affidamento di contratti pubblici. Il rispetto del principio di rotazione viene garantito attraverso l'osservanza di procedure per la scelta degli operatori economici da invitare o ai quali affidare lavori servizi e forniture, che garantiscano la possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici presenti nel mercato, potenzialmente interessati, facendo in modo che vi sia una effettiva alternanza tra gli stessi, con modalità di scelta che siano adeguatamente motivate in merito al rispetto di tutti i principi generali contenuti nell'art. 30 del codice dei contratti, con particolare riguardo a quello della libera concorrenza.

2. Nel corso dello stesso esercizio finanziario non possono essere affidati e neppure si può procedere agli inviti, se non sulla base di adeguata motivazione, altri lavori, servizi o forniture aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico ovvero nella stessa categoria di servizi o opere, al medesimo operatore economico se non nei casi in cui sia terminata la rotazione nel caso in cui si faccia ricorso ad un elenco e sia esaurito il numero degli operatori da invitare.

3. Il RUP può derogare, per una sola volta, all'applicazione del principio di rotazione a fronte di particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se precedentemente affidatari.

4. Non si applica il principio di rotazione in nessun caso qualora l'importo dell'affidamento del lavoro/servizio/fornitura sia superiore di almeno 5 volte rispetto a quello a base dell'affidamento precedente cui l'operatore economico è risultato aggiudicatario o è stato invitato.

5. Non si applica il principio di rotazione nel caso in cui l'affidamento faccia seguito ad uno precedente esperimento con procedura aperta.

6. L'affidamento all'operatore economico uscente può essere proposta dal RUP dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre. In tal caso, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo a tutti i seguenti parametri: grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (anche tenendo conto della qualità della prestazione), quanto attestato nel precedente affidamento (verifica di conformità, regolare esecuzione, collaudo).

I soggetti in indirizzo sono pregati di voler dare massima diffusione della presente, anche tramite pubblicazione nel Portale Istituzionale comunale.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI